



LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”

Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di Turismo rurale da parte delle imprese agricole

1. Finalità, definizioni e attività

L'articolo 1 - Finalità e soggetti pubblici della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i. stabilisce che la Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo ed oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell'offerta turistica del settore primario.

In particolare, le attività di turismo rurale contribuiscono fra l'altro a:

- diversificare l'offerta e incrementare i redditi delle imprese del settore primario;
- creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
- valorizzare i prodotti tipici aziendali, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
- ampliare e diversificare l'offerta turistica, nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare.

L'articolo 2 (Definizioni) della legge stabilisce che, ai fini della legge regionale stessa, per turismo rurale debba essere inteso *“lo svolgimento di attività, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche dell'azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile”*.

Con le presenti disposizioni vengono definiti i requisiti necessari, le procedure per il loro riconoscimento e le modalità di esercizio delle attività di turismo rurale da parte degli imprenditori agricoli, in base a quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 1 della legge.

Per l'esercizio delle attività di turismo rurale da parte di imprese ittituristiche si deve fare riferimento inoltre ai criteri e alle procedure di cui alla D.g.r. n. 646 del 29 aprile 2014, allegato A paragrafo 8.

L'articolo 12 bis (Turismo rurale) specifica in maniera articolata quali siano le attività di turismo rurale esercitabili nell'ambito della legge, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta Regionale, identificandole nelle seguenti specifiche tipologie:

- a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;
- b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d'acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;



- c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell'architettura rurale e gentilizia (quali le Ville Venete e castelli), dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell'impresa agricola.

Alle attività di turismo rurale, quando svolte da imprese agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.

Le attività di turismo rurale, qualora svolte in abbinamento ad almeno una delle attività di somministrazione di pasti e/o spuntini e/o di alloggio, previste all'art. 5 comma 1 della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i., rientrano fra le attività agrituristiche.

Le attività di degustazione delle produzioni vinicole e olivicole aziendali, anche svolte in abbinamento ad altri alimenti, rientrano fra le attività enoturistiche e di oleoturismo di cui all'articolo 12 quater. Tali attività devono essere svolte in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste dal Decreto MIPAAFT del 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" e dal Decreto MIPAAF 26 gennaio 2022 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica".

Non rientrano inoltre tra le attività di turismo rurale:

- le attività ludico – didattiche – educative previste all'art. 12 ter della legge regionale n.28/2012 e s.m.i.;
- le attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;
- le attività didattico - informative svolte a carattere continuativo ed organizzate in più incontri (ad es. corso di riconoscimento ed utilizzo delle erbe officinali), rivolti ad uno stesso gruppo di persone.

Tali attività possono essere svolte esclusivamente dalle fattorie didattiche, ai sensi dell'art. 12 ter della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i..

2. Requisiti per l'esercizio dell'attività e tipologie di attività esercitabili

Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto.

Le attività di turismo rurale devono essere finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dei prodotti aziendali tipici del mondo agricolo del Veneto.

Esse devono essere svolte in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali e non devono essere prevalenti rispetto alle attività agricole in termini di tempo di lavoro, sommate con eventuali altre attività di agriturismo e fattoria didattica.

Per la definizione di tali rapporti, il tempo di lavoro per le attività di turismo rurale si ottiene moltiplicando le giornate di attività per un numero medio di ore pari a tre, come esplicitato nella seguente formula:

$$H = 3,0 \times d \quad H = \text{ore/anno} \quad d = \text{giorni di attività/anno}$$



ce95137d



Per il calcolo delle ore di lavoro agricolo si fa riferimento alle tabelle specificatamente approvate dalla Giunta Regionale per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP (attualmente le tabelle 1 e 2 dell'Allegato B alla deliberazione n. 1450 del 8 ottobre 2019, come modificate dai decreti del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 103 del 27 luglio 2021 e n. 173 del 01 dicembre 2021), incrementate del 20 % nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2483 del 4 dicembre 2012. Per tale calcolo si prescinde dalla tipologia dei soggetti che forniscono il lavoro stesso (imprenditore, familiari, soci, dipendenti, collaboratori, terzisti, ecc.) in quanto dette ore/lavoro sono finalizzate a parametrare e definire la dimensione dell'attività di turismo rurale ai fini della verifica della prevalenza dell'attività agricola.

L'organizzazione e la gestione dei servizi di turismo rurale deve essere realizzata dall'imprenditore che può avvalersi di altri soggetti aziendali. Per eventuali specifiche prestazioni legate alla particolare attività riconosciuta, possono essere utilizzati anche soggetti esterni, purché in forma non prevalente rispetto alle risorse lavorative aziendali utilizzate per l'attività di turismo rurale, calcolate su base annua ed oraria.

A titolo esemplificativo, ricadono nelle attività di turismo rurale come previsto dall'art. 12 bis della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i. le seguenti attività, qualora svolte in connessione con l'attività agricola di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame nonché con i beni nella disponibilità aziendale connessi a tali scopi, suddivise per le seguenti aree:

lett. a) area agricoltura e gastronomia:

- visite aziendali finalizzate alla scoperta delle tecniche produttive, di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, nonché delle principali produzioni tipiche e tradizioni culinarie del Veneto e svolte in connessione con le produzioni agricole ottenute in azienda (ad es. visite agli allevamenti e/o alle coltivazioni aziendali ed illustrazione dei processi produttivi e di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali);

lett. b) area ambiente naturale, paesaggio e aree protette; attività svolte in ambito aziendale e, qualora si tratti di azienda agrituristica, anche al di fuori dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. n. 28/2012 e s.m.i.:

- svolgimento di attività culturali, ricreative e di escursionismo finalizzate alla valorizzazione aziendale e, qualora azienda agrituristica, anche alla visita del territorio e dell'ambiente naturale in cui questa è collocata;
- turismo equestre (art. 1 comma 2 - L.R. n. 9/2018)¹ ed attività di supporto a questo associate, svolte attraverso l'utilizzazione dei beni strumentali aziendali;
- attività di supporto alle attività di cicloturismo (art. 6 comma 4 - L.R. n. 35/2018)²;

lett. c) area patrimonio architettonico e culturale:

- visite aziendali ed iniziative culturali finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'architettura rurale e gentilizia (ad es. ville venete e castelli, corti rurali, casoni,

¹ Gli animali utilizzati per l'attività devono essere nella disponibilità dell'azienda agricola (inseriti a fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale del sistema informativo veterinario) e destinati all'allevamento (non sono ricomprese tra le attività di allevamento di cui al codice ATECO 01.43 - allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi, gestione di scuderie di cavalli da corsa, corsi o scuole di equitazione).

² L'attività deve essere svolta in connessione ed utilizzando locali e beni strumentali dell'azienda agricola (ad es. messa a disposizione di spazi ed attrezzature rivolte a cicloturisti, svolte anche in collaborazione con altri soggetti / associazioni). In tale attività non può essere ricompreso il noleggio di biciclette.



ce95137d



mulini, etc.), dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici, nella disponibilità dell'azienda agricola e legati alla storia e alla cultura rurale del Veneto.

Le attività di degustazione delle produzioni aziendali non sono ricomprese tra le attività di turismo rurale, in quanto ricadenti in altra specifica previsione normativa; tali attività, per poter essere svolte, dovranno essere inserite nell'attività di agriturismo - somministrazione di pasti / spuntini o nelle attività di enoturismo / oleoturismo.

3. Modalità di svolgimento

Le attività di turismo rurale devono essere svolte nel fondo dell'impresa agricola, ad esclusione delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 bis della legge n. 28/2012 e s.m.i., per le quali è ammesso lo svolgimento anche all'esterno dei beni fondiari aziendali, esclusivamente da parte delle aziende agrituristiche in esercizio. Per lo svolgimento di tali attività è inoltre possibile la stipula di convenzioni con enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Tali attività devono essere svolte in osservanza delle eventuali disposizioni normative afferenti ai singoli settori come, ad esempio, il possesso di particolari titoli abilitanti in caso di escursioni, visite o attività riservate alle guide turistiche, guide naturalistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici, disciplinate dagli articoli 82 e seguenti della L.R. 4 novembre 2002 n. 33 o l'acquisizione di particolari autorizzazioni (es. allevamento di fauna selvatica). Il riconoscimento regionale effettuato ai sensi della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i. non è sostitutivo di tali titoli, che devono comunque essere acquisiti prima dell'inizio delle corrispondenti attività.

Per l'utilizzazione dei fabbricati vale quanto disposto per l'attività agriturbistica e alle relative disposizioni operative.

Ai fini di garantire un adeguato ricevimento delle persone che fruiscono delle attività di turismo rurale, deve essere garantita la presenza in azienda di un locale o di una superficie coperta con strutture non mobili e di un servizio igienico accessibile ai sensi della D.G.R. n.1428/2011, fatte salve eventuali deroghe come previste per l'attività agriturbistica. Il dimensionamento di tali locali e/o spazi deve essere proporzionato al numero massimo di persone indicato nella SCIA.

Nelle strutture che esercitano le attività agrituristiche e/o di fattoria didattica possono essere utilizzati i servizi igienici già presenti per lo svolgimento di tali attività.

Al fine di garantire la sicurezza dei fruitori delle attività svolte in azienda, devono essere individuati gli ambienti e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l'accesso attraverso apposita segnaletica.

E' inoltre obbligatoria la stipula di una assicurazione per la responsabilità civile per danni subiti dai fruitori delle attività di turismo rurale, con polizza assicurativa da allegare alla SCIA di cui all'articolo 24, comma 1 della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i.. Tale assicurazione va rinnovata annualmente.

La mancata copertura assicurativa o il rifiuto di esibire la relativa documentazione in sede di controllo, comporta la sospensione della SCIA ed il divieto di riprendere l'esercizio delle relative attività, prima di 180 giorni consecutivi dall'avvenuta notifica di sospensione.

E' ammessa la preparazione di spuntini per la consumazione al di fuori del fondo da parte dei fruitori dei servizi di turismo rurale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 bis, purché autorizzata come agriturbistica ed effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.



ce95137d



4. Modalità di presentazione della comunicazione per il riconoscimento

Gli imprenditori agricoli che intendano esercitare le attività di turismo rurale individuate dall'art. 12 bis della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i., devono presentare alla Regione del Veneto, ai sensi della lettera a) comma 1 dell'articolo 25 della L.R. n. 28/2012, per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive - SUAP del Comune di competenza, la comunicazione per il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale attestante il possesso di quanto previsto al punto 2) del presente Allegato, accompagnata dalla relazione tecnica in cui vengono descritte le diverse attività che si intendono svolgere.

La comunicazione per il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale (di seguito "comunicazione") accompagnata dalla relazione tecnica è compilata utilizzando l'apposito applicativo informatico, realizzato sulla base delle dichiarazioni ed informazioni contenute agli allegati B e C alla presente deliberazione.

La comunicazione può essere fatta direttamente dall'impresa o previa delega ad un soggetto terzo (CAA, studio professionale, OPA, società di servizi, ecc.).

Per l'impresa agrituristica le attività di turismo rurale sono inserite tra le attività previste nel Piano agrituristico aziendale e nella SCIA Unica.

La comunicazione e la relazione tecnica vanno sottoscritte con firma digitale dal titolare o con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità o con altra modalità prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2005, n. 445 ed inviata attraverso lo sportello SUAP di competenza, alla Giunta Regionale all'indirizzo PEC della struttura regionale competente.

5. Procedura di riconoscimento regionale

A seguito della trasmissione della comunicazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera a) della L.R. 28/2012 e s.m.i., lo Sportello SUAP competente per territorio rilascia ricevuta telematica della avvenuta presentazione.

Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione presso la struttura regionale competente, senza invio all'interessato - tramite SUAP - di un provvedimento di diniego, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento del riconoscimento, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Qualora la comunicazione venga presentata per il tramite di un CAA in possesso dei requisiti necessari ad operare ai fini della deliberazione n. 956 del 23 marzo 2010 "Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", il termine per la produzione del silenzio assenso è ridotto a trenta giorni. Con successivo decreto direttoriale verranno definite le modalità e la documentazione che deve accompagnare la comunicazione di riconoscimento (check list), qualora inviata per il tramite dei CAA autorizzati ai sensi della DGR n. 956/2010.

Entro i suddetti termini, in caso di carenze riscontrate nella comunicazione, la struttura regionale competente invita l'interessato a regolarizzarla e, qualora ciò non avvenga nei termini stabiliti, adotta motivato provvedimento di rigetto.

Nel caso in cui dalle verifiche su quanto dichiarato emergano dichiarazioni false, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento, la struttura regionale competente



accerta l'invalidità della comunicazione ed annulla il riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

L'attività di turismo rurale deve essere attivata, come previsto dall'articolo 23, comma 2 della legge entro tre anni dal riconoscimento, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.

6. Procedure di avvio, sospensione e cessazione dell'attività

L'esercizio dell'attività di turismo rurale, come previsto dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i., è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che deve essere trasmessa al S.U.A.P. del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'azienda, utilizzando il modello di cui all'Allegato D) alla presente deliberazione.

La S.C.I.A. può essere presentata contestualmente o successivamente alla comunicazione per il riconoscimento dei requisiti di cui al precedente punto 5. Qualora presentata contestualmente, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 e del comma 2 dell'articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

A seguito del procedimento amministrativo avviato dopo la presentazione della S.C.I.A., il Comune ne trasmette copia alla Regione del Veneto.

Il Comune vieta la prosecuzione dell'attività di turismo rurale oggetto di SCIA, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., nel caso riceva la notifica tramite SUAP di provvedimenti regionali di diniego del riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale oppure della sua revoca od annullamento.

7. Obblighi degli operatori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 1 della legge regionale n. 28/2012 e s.m.i. il titolare/legale rappresentante dell'azienda che esercita attività di turismo rurale è tenuto a:

- esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto;
- comunicare al Comune presso cui è stata presentata la S.C.I.A., e per conoscenza alla Regione del Veneto, l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata e, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività, come previsto dall'articolo 25, lettera c) della legge.
- esporre la denominazione dell'azienda "Azienda di turismo rurale" ai sensi del comma 2 dell'art. 19 bis della legge regionale n 28/2012 e s.m.i.

8. Attività di controllo e revoca del riconoscimento

Secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio delle attività di turismo rurale, il Comune è tenuto a svolgere attività di controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle modalità e condizioni per l'esercizio delle attività.



La revoca del riconoscimento da parte della struttura regionale competente è disposta qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento indicati al paragrafo 2.

La revoca è disposta altresì, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria eventualmente prevista, nei casi di svolgimento di attività non autorizzate e di reiterazione specifica o per la somma di violazioni alle modalità di cui al paragrafo 3 in un quinquennio.

Nei suddetti casi, la struttura regionale competente rigetta un'eventuale comunicazione di riconoscimento ripresentata dalla medesima impresa o da impresa in cui siano presenti uno o più soggetti nelle seguenti qualifiche:

- a) partecipi nelle imprese familiari (ai sensi dell'art. 230 bis C.C.)
- b) coadiuvanti familiari
- c) soci nelle società di persone
- d) amministratori e/o soci munite di apposita delega nelle società di capitali

nel periodo di un anno dal provvedimento di revoca, ad eccezione della revoca per la perdita dei requisiti soggettivi.

9. Sanzioni

Come previsto dall'art. 28 della legge comma 1, chiunque eserciti l'attività di turismo rurale in assenza del riconoscimento e della presentazione di S.C.I.A. o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila, oltre all'immediata chiusura dell'attività.

L'esercizio specifico dell'attività di turismo rurale è soggetto inoltre, come previsto dall'art. 28 comma 7, a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dalle modalità definite dalla Giunta Regionale attraverso la presente deliberazione.

10. Norme transitorie e finali

I soggetti che hanno presentato comunicazione di riconoscimento per l'attività di turismo rurale precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 20 settembre 2022 o qualora già riconosciuti a quella data, nonché gli eventuali soggetti subentranti, possono esercitare tali attività ai sensi della normativa previgente.

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle presenti disposizioni ed il rilascio dell'applicativo informatico regionale di cui al punto 4, per la comunicazione e la relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale, potrà essere temporaneamente utilizzata la modulistica di cui all'allegato B e C alla presente deliberazione, che costituisce modello di riferimento per la realizzazione del sopraccitato applicativo.



ce95137d

